Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 44 del 20 febbraio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 febbraio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1963, n. 2.
Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 44 del 31 luglio 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, una anticipazione di L. 300.000.000, per risanare la deficitaria situazione finanziaria dell'istituzione stessa.

Art. 2.

Gli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari provvederanno alla restituzione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, in trenta semestralità anticipate, a decorrere dalla fine del periodo di preammortamento, che viene stabilito in anni tre.

Per l'anticipazione di cui alla presente legge nessuna somma è dovuta a titolo di interessi all'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, è istituito, in una apposita sottorubrica intitolata « accensione di crediti », il capitolo 224-*bis*, con la seguente denominazione: « Spese per la concessione di una anticipazione agli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, per contribuire a sanare la deficitaria situazione finanziaria della istituzione stessa ».

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 19 — Imposta di consumo sul tabacco (art. 8, L. C. 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 45 — Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative . L. 100.000.000

In aumento:

Cap. n. 224-*bis* — Spese per la concessione di una anticipazione agli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, per risanare la deficitaria situazione finanziaria della istituzione stessa » 300.000.000

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 224-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963.

Le somme che verranno versate dagli Ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, a rimborso dell'anticipazione di cui alla presente legge, saranno imputate ad un apposito capitolo degli stati di previsione della entrata dei bilanci della Regione per l'anno 1966 e per quelli successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 luglio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 44 *del* 31 *luglio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti dalla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.

Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l'articolo 3 della anzidetta legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, compresa l'integrazione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

All'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« Per la liquidazione della indennità essi devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonchè quelli relativi all'importo delle imposte di cui sopra ».

Art. 3.

Alle acque di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39. Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, è richiesto il necessario consenso della competente Autorià marittima statale.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse ».

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 200 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1963 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 198 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La denominazione di detto capitolo 198 è così modificata: « Spese e contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento ittico nelle acque della Sardegna ».

A favore del capitolo 198 è stornata dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1963 la somma di lire 10.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 luglio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 8.

Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 49 *del* 13 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di un anno stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge relativa allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

La spesa derivante dalla presente legge fa carico al capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore del predetto capitolo 16 sono stornate le somme di L. 14.800.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963, e di L. 5.200.000 dal capitolo 161 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. 9.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 49 *del* 13 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« I Comuni ed i consorzi interessati possono chiedere all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) il trasferimento all'Ente stesso della proprietà o della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.

Il trasferimento sia della proprietà che della sola gestione è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

I trasferimenti all'Ente degli acquedotti e delle fognature costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno sono effettuati di intesa con la Cassa medesima.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni e consorzi interessati in dipendenza del trasferimento in proprietà o in gestione delle opere di cui ai commi precedenti sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di intesa con l'Assessore regionale alle finanze.

Le opere di cui è stato effettuato il trasferimento in proprietà all'Ente sardo acquedotti e fognature fanno parte del patrimonio dell'Ente stesso.

Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all'Ente del personale comunale adibito esclusivamente alla gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:

a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, lo ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;

b) i proventi della vendita dell'acqua;

c) i proventi dalla vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l'Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;

d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;

e) i proventi dei mutui autorizzati.

Per gli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale.

La relativa spesa farà carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per l'anno 1963 e per quelli successivi ».

Art. 3.

Alla legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è aggiunto il seguente articolo 5-*bis*:

« L'Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad affidare in concessione all'E.S.A.F. la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziate ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni, dei quali i Comuni abbiano ad esso effettuato il trasferimento e sempre che l'E.S.A.F. abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale »

Art. 4.

L'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'E.S.A.F.:

il presidente

il Consiglio di amministrazione

la Giunta esecutiva

il Collegio dei revisori ».

Art. 5.

Il punto *d*) dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« *d*) assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell'Ente ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di voti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e dura in carica quattro anni ».

Art. 7.

Il punto *g*) dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« *g*) da tre sindaci, uno per Provincia, di Comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici ».

Al precitato articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale deve essere scelto fra laureati in ingegneria od in giurisprudenza ed è nominato dal Consiglio di amministrazione, mediante pubblico concorso ».

Art. 10.

L'articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'E.S.A.F. sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative:

a) ai contratti d'importo superiore a 50 milioni di lire;

b) al regolamento organico del personale;

c) alla nomina del direttore generale,

sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici che vi provvede nel termine di quindici giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che l'Assessore regionale ai lavori pubblici si sia comunque pronunciato, la deliberazione diventa esecutiva.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione e di ciascuna deliberazione del presidente è redatto un verbale che, dopo l'approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal presidente e dal segretario a cura del quale sarà trasmesso in copia all'Assessorato ai lavori pubblici ».

Art. 11.

Il contributo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, modificato con l'articolo 2 della presente legge, è determinato, per l'anno 1963, nella somma di L. 200.000.000.

La relativa spesa farà carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, la cui denominazione è così modificata:

« Contributo all'Ente sardo acquedotti e fognature per la gestione degli acquedotti e delle fognature, nonchè per l'ampliamento e per il miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 10.

Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 50 del 14 agosto 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

NORME GENERALI

Art. 1.

Lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati dell'Amministrazione regionale sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Lo stato giuridico dei salariati dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme riguardanti gli operai dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Il trattamento economico degli impiegati e dei salariati dell'Amministrazione regionale verrà stabilito con successiva legge regionale.

Art. 2.

I ruoli degli impiegati sono i seguenti:

a) ruolo amministrativo comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni amministrative;

b) ruolo tecnico comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni tecniche.

Art. 3.

Le carriere degli impiegati, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:

carriera direttiva;

carriera di concetto;

carriera esecutiva;

carriera del personale ausiliario.

La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l'organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonchè le qualifiche relative a ciascuna carriera.

Art. 4.

Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o qualifiche equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante l'esame di idoneità previsto dagli articoli 164 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Parimenti a ruolo aperto vengono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, le promozioni alle qualifiche di primo archivista e di commesso, o qualifiche equiparate.

Il numero dei posti da mettere annualmente a disposizione per l'attribuzione, mediante il concorso per merito distinto previsto dai citati articoli 164 e 176, delle promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, o qualifiche equiparate, viene determinato in ragione rispettivamente di un quarto del numero dei dipendenti in possesso dell'anzianità complessiva di servizio richiesta per l'ammissione all'esame di cui al precedente primo comma.

Per l'attribuzione, mediante il concorso annuale per esami previsto dall'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, delle promozioni a primo archivista o qualifiche equiparate, il numero dei posti disponibili viene commisurato ad un terzo dei dipendenti in possesso dell'anzianità richiesta per la promovibilità alle stesse qualifiche con le modalità stabilite dal secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono fissati nell'apposita tabella allegata.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati. Tale termine non può superare, in alcun caso, i novanta giorni.

Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alle mansioni previste nel contratto ed alla scadenza di esso non possono essere riassunti neanche per l'espletamento di diverse mansioni, a meno che non sia trascorso il periodo di un anno dalla scadenza stessa.

Art. 6.

L'assunzione del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nonchè del personale salariato, ha luogo mediante concorso pubblico secondo le norme rispettivamente in vigore per l'accesso alle corrispondenti carriere degli impiegati civili dello Stato e per l'assunzione degli operai statali.

Art. 7.

La costituzione e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale, per l'avanzamento per esame nelle qualifiche superiori e per il passaggio alle categorie superiori dei salariati permanenti, saranno disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato.

Art. 8.

L'impiegato, all'atto dell'ammissione in prova, deve fare davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione autonoma della Sardegna, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

Prima di assumere servizio di ruolo, l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, sostituita la parola « Prometto » con la parola «Giuro».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dal segretario generale;

c) dai direttori dei servizi;

d) dal capo ufficio del personale;

e) da un rappresentante per ciascuna delle carriere di cui all'articolo 3 della presente legge e da due rappresentanti dei salariati permanenti.

I rappresentanti dei salariati permanenti partecipano soltanto alle riunioni del Consiglio in cui si debbano trattare questioni relative al personale della categoria rappresentata.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I membri effettivi di cui alla lettera *e*) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.

Un impiegato dell'ufficio del personale, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, all'inizio di ogni biennio è costituita la Commissione di disciplina.

Essa è composta da un impiegato di qualifica non inferiore a ispettore generale, che la presiede, e da due direttori di divisione

Un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario

Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.

Art. 11.

Le attribuzioni e le competenze degli organi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste dalle norme relative agli impiegati civili e degli operai dello Stato, per i corrispondenti organi istituiti presso le Amministrazioni statali

Al Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 9 sono altresì attribuite, in quanto compatibili, le competenze previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato per il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Art. 12

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a ispettore generale capo, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

La nomina a ispettore generale capo può essere conferita agli impiegati direttivi sia del ruolo amministrativo che del ruolo tecnico, i quali rivestano, da non meno di tre anni, la qualifica di ispettore generale o equiparata e che abbiano complessivamente venti anni di servizio.

Art. 13.

Ferma restando la competenza della Giunta regionale in ordine alla nomina, al collocamento a riposo ed alla revoca degli impiegati e salariati, i provvedimenti concernenti il personale, che la vigente legislazione statale riserva alla competenza del Capo dello Stato e dei Ministri, sono adottati per i dipendenti della Amministrazione regionale dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 14.

Gli atti riguardanti il personale della Amministrazione regionale, corrispondenti a quelli per i quali dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei Bollettini ufficiali dei Ministeri, sono pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nel Notiziario ufficiale del personale regionale.

Art. 15

Gli impiegati e salariati permanenti della Amministrazione regionale hanno diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative in vigore.

Ai fini previdenziali, il personale è inscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e, agli effetti assistenziali, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, o ad altro istituto previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 16.

La Amministrazione regionale assicura al proprio personale e relative famiglie, le agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose, in misura non inferiore a quella stabilita per il personale dello Stato.

Art. 17.

La Amministrazione regionale è autorizzata a istituire e finanziare corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente.

Art. 18.

La Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo straordinario di lire cento milioni per la costituzione del fondo iniziale di una Cassa mutua fra i propri dipendenti, avente particolari finalità assistenziali e previdenziali a favore degli stessi dipendenti e dei relativi familiari, il cui statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione per il personale della Amministrazione regionale ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima

Alla predetta Cassa mutua, la Amministrazione regionale verserà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di cui al primo comma, un contributo pari al due per cento della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per stipendi, salari, indennità ed altri eventuali assegni, corrisposti al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

Alla predetta Cassa mutua verranno inoltre versate le somme trattenute sugli stipendi, o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari.

Il contributo a carico dei dipendenti non potrà essere fissato in misura inferiore all'uno per cento degli emolumenti percepiti e di cui al secondo comma.

Art. 19.

Gli impiegati possono far parte, unicamente in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, di non più di un Consiglio di amministrazione o Collegio sindacale di enti o Società cui la Regione partecipi o comunque contribuisca ovvero di enti o società concessionari dell'Amministrazione regionale o sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 20.

L'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.

Le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori sono composte dal segretario particolare e da non più di quattro impiegati, compreso un ausiliario amministrativo.

Art. 21.

Il personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per le segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori e per l'ufficio stampa deve essere scelto fra quello in servizio.

Soltanto i segretari particolari possono essere scelti fra estranei alla Amministrazione. In tale eventualità agli stessi, le cui prestazioni presso l'Amministrazione sono in ogni caso limitate alla durata dell'incarico, viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di direttore di sezione.

A dirigere l'ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente possono essere incaricati rispettivamente un giornalista di provata esperienza professionale ed un tecnico della materia. In tali casi verrà, per la durata dell'incarico, corrisposto, al primo, il trattamento economico

previsto dal contratto di lavoro per i giornalisti professionisti, al secondo, quello iniziale previsto per la qualifica di esperto principale.

Art. 22.

Il cassiere regionale e quello del Centro regionale antimalarico e antinsetti, da prescegliersi tra il personale della carriera dei ragionieri, nonchè gli aiuti cassieri, da prescegliersi tra il personale amministrativo esecutivo, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentito il Consiglio di amministrazione. Gli aiuto cassieri non possono superare complessivamente il numero di cinque.

Ai cassieri compete la indennità di rischio per maneggio dei valori nella misura prevista dalla legge regionale 23 marzo 1961, n. 7.

Agli aiuto cassieri compete, allo stesso titolo, una indennità mensile di lire settemila.

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

In sede di primo inquadramento, il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto nei ruoli allegati, con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Tuttavia, il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della predetta legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, del relativo regolamento di esecuzione.

Gli avventizi amministrativi esecutivi, che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esercitato, da non meno di due anni alla data del 31 dicembre 1961, mansioni di disegnatore, vengono inquadrati nell'organico «disegnatori» dell'allegato ruolo tecnico. Per l'attribuzione della qualifica a detto personale, si osservano, all'atto dell'inquadramento, le norme della citata legge regionale 20 maggio 1960, n. 9. e del relativo regolamento di esecuzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche al personale proveniente da carriere tecniche esecutive della Amministrazione statale. Per l'attribuzione della qualifica a detto personale valgono le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

Gli avventizi tecnici esecutivi addetti alla lotta antianofelica in qualità di preparatori, di cui alla tabella seconda, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, vengono inquadrati nell'organico «preparatori» del ruolo tecnico allegato, fra il personale per la lotta antianofelica della carriera di concetto, con la qualifica corrispondente al coefficiente del trattamento economico in godimento, o, in mancanza, con la qualifica iniziale.

Il personale assunto mediante convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, vienè inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.

Art. 24

Il personale salariato di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, quello addetto alla custodia e manutenzione degli incubatori di trote, e il personale salariato temporaneo di cui all'art. 6. lettera *b*), della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Tuttavia il personale predetto, che esplichi di fatto e con carattere permanente mansioni non previste dalla pianta organica di cui al comma precedente, viene inquadrato nella carriera del personale ausiliario del ruolo amministrativo o di quello tecnico ovvero, se in possesso del superiore titolo di studio prescritto, nella carriera ad esso corrispondente, con la qualifica iniziale.

Per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, la Commissione per gli affari del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, adotterà una proposta collettiva di massima da notificarsi ai singoli interessati, i quali hanno facoltà di presentare alla stessa Commissione le proprie eventuali osservazioni in merito, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. Sulla scorta di tali osservazioni, la Commissione per gli affari del personale formulerà le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale che almeno da un anno presta comunque servizio presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna e che non abbia rapporto di impiego con lo Stato.

Art. 25.

Gli inquadramenti previsti negli articoli 23 e 24 hanno effetto dall'entrata in vigore dalla presente legge e sono disposti, su proposta della Commissione per gli affari del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 26.

Per l'inquadramento del personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, che abbia chiesto ed ottenuto il passaggio alle dipendenze della Regione, si applicano le norme della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data sotto la quale è stato disposto il passaggio del predetto personale alle dipendenze della Regione.

Per il personale direttivo amministrativo di cui ai commi precedenti non provvisto di laurea sono istituiti i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 27.

Il personale dello Stato, che alla data del 31 ottobre 1963 si trovi in servizio presso la Amministrazione regionale in qualità di comandato ai sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e della legge regionale 13 luglio 1962, n. 8, può chiedere, entro trenta giorni dal compimento del sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'assunzione del personale predetto nei ruoli regionali può essere disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno rivestita nell'Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

Art. 28.

Gli impiegati e salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano prestato almeno dieci anni di servizio utili ai fini della pensione e non abbiano ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potranno essere trattenuti in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

La Amministrazione regionale predispone il decreto di collocamento a riposo per compimento del limite di età del dipendente personale almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto e provvede a trasmettere all'organo competente, entro lo stesso termine, gli atti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 29.

Gli impiegati assunti nei ruoli allegati alla presente legge ai sensi delle presenti norme transitorie e della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, possono essere ammessi agli scrutini ovvero agli esami per l'attribuzione delle qualifiche superiori a quella di inquadramento soltanto se, ferma restando la condizione della permanenza nella qualifica inferiore per il periodo minimo prescritto, abbiano compiuto gli anni di servizio complessivamente richiesti ai dipendenti civili dello Stato per la promovibilità alle qualifiche delle diverse carriere. Il computo degli anni complessivi di servizio si effettua sommando i periodi minimi di permanenza nelle singole qualifiche inferiori, previsti per la promovibilità del personale civile dello Stato alle qualifiche superiori di ciascuna carriera.

Il periodo complessivo di servizio richiesto dal comma precedente è elevato di quattro anni per il personale direttivo e di concetto, passato nei corrispondenti ruoli regionali senza il prescritto titolo di studio.

Ferma restando la condizione di cui ai commi precedenti, l'eventuale anzianità residua di servizio regionale, rispettivamente accertata per il personale di cui agli articoli 23 e 24 in sede di applicazione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e per il personale di cui agli articoli 26 e 27 in sede di prima applicazione della presente legge, è valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.

Art. 30.

L'anzianità complessiva di servizio richiesta dal primo e secondo comma del precedente articolo 29, per la promovibilità degli impiegati alle qualifiche superiori delle diverse carriere, nonchè per la nomina a capo operaio dei salariati permanenti, viene ridotta di due anni sino al compimento del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto periodo di due anni viene cumulato alla eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del citato articolo 29, valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.

Gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, od equiparato, sono sospesi per la durata di anni uno decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni alle anzidette qualifiche vengono conferite, nell'ambito delle rispettive carriere, mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 31.

Ai fini del computo dell'anzianità del servizio regionale, il servizio civile lodevolmente prestato alle dipendenze della Amministrazione della Stato o di altro ente pubblico dal personale avventizio di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, viene riconosciuto limitatamente alla metà e per un periodo comunque non superiore ad anni cinque.

I servizi valutabili ai sensi del comma precedente debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nella Amministrazione regionale.

Art. 32.

Al personale, che ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, è passato alle dipendenze della Amministrazione regionale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, compete un trattamento complessivo di pensione in misura corrispondente a quello che liquida la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali a parità di anni di servizio.

A tal fine, la Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il necessario fondo per l'eventuale integrazione della pensione al personale predetto.

Le norme per l'amministrazione del fondo e per la disciplina delle integrazioni saranno emanate con un regolamento di esecuzione.

Art. 33.

Il personale compreso nell'organico dei cassieri delle tabelle allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, viene inquadrato nella carriera dei ragionieri, di cui al ruolo amministrativo allegato alla presente legge, con la qualifica corrispondente a quella del posto ricoperto nelle tabelle medesime.

Art. 34.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente all'assunzione nei ruoli regionali, dagli impiegati assunti nei ruoli stessi ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, è valutato per intero come servizio regionale ai fini del computo degli anni complessivi di servizio di cui al primo comma dell'articolo 29 della presente legge.

Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è reso cumulativo con l'eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del predetto articolo 29.

Agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra, si applicano, agli effetti della progressione in carriera, le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive integrazioni e modificazioni.

I benefici di cui ai commi precedenti hanno efficacia dalla data della entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e non sono cumulabili fra loro.

I benefici combattentistici di natura economica competono anche al personale salariato permanente.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale di cui alla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 35.

Per esigenze d'inquadramento in sede di passaggio nei ruoli di cui alle tabelle allegate del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti di qualifica superiore, che non può essere utilizzato, viene temporaneamente portato in aumento a quello di qualifica inferiore.

Art. 36.

I posti delle allegate tabelle prima e seconda, eccedenti il numero del personale in servizio, non potranno essere messi a concorso prima della data di entrata in vigore della legge di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Sino a tale data, rimangono in vigore le attuali disposizioni legislative regionali in materia di trattamento economico.

Art. 37.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 6-*bis*. — Fondo destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

Cap. 12-*bis*. — Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Cap. 101-*bis*. — Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 38.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 39. — Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) . . .	L.	10.000.000
Cap. 40. — Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (art. 35, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250)	»	10.000.000
Cap. 45. — Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative	»	60.000.000
Cap. 231. — Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) .	»	110.000.000

In aumento:

Cap. 6. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale di pubbliche Amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 1;

17 gennaio 1956, n. 1; articoli 5, 7 ed 8, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25; legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20; articoli 2 e 3, legge regionale 21 marzo 1959, n. 7; leggi regionali 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7; 30 novembre 1961, n. 16; art. 18, legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e legge regionale 13 luglio 1962, n. 8) . . .	L.	68.500.000
Cap. 6-*bis*. — Fondo destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato o dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16	»	2.500.000
Cap. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	8.200.000
Cap. 9. — Indennità di gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282) .	»	2.000.000
Cap. 10. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) .	»	1.750.000
Cap. 11. — Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16; legge 15 aprile 1961, n. 291, e legge regionale 18 maggio 1962, n. 5) .	»	5.000.000
Cap. 12. — Spese per l'estensione al personale dipendente dalla Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955, n. 19)	»	550.000
Cap. 12-*bis*. — Spese per l'istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall'Amministrazione regionale	»	1.500.000
Cap. 101 *bis*. — Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dalla Amministrazione regionale	»	100.000.000

Art. 39.

Le spese per le retribuzioni fisse e per il trattamento di quiescenza e di licenziamento, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di gabinetto, i compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di trasferimento e le spese per le concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti, derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 40.

Le spese relative all'istituzione ed al finanziamento dei corsi di cui all'articolo 17 e quelle conseguenti alla costituzione del fondo di cui all'articolo 32 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 12-*bis* e 6-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Il contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua di cui al primo comma dell'articolo 18 della presente legge fa carico al capitolo 101-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963.

Il contributo ordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 fa carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

TABELLA PRIMA

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

Segretario generale	1
Ispettore generale capo	15
Ispettore generale Direttore di divisione	61
Direttore di sezione Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	197
Totale	274

Carriera di concetto

a) Segretari:

Segretario superiore	1
Segretario capo Segretario principale	27
Primo segretario Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	95
Totale	123

b) Ragionieri:

Ragioniere superiore	1
Ragioniere capo Ragioniere principale	15
Primo ragioniere Ragioniere Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	51
Totale	67

c) Assistenti sociali:

Assistente sociale capo Assistente sociale principale	1
Primo assistente sociale Assistente sociale Assistente sociale aggiunto Vice assistente sociale	2
Totale	3

Carriera esecutiva

a) Archivisti e dattilografi:

Qualifica	Posti
Archivista superiore	45
Archivista capo	
Primo archivista	215
Archivista	
Applicato	
Applicato aggiunto	
Totale	260

b) Stenodattilografi:

Qualifica	Posti
Stenodattilografo superiore	4
Stenodattilografo capo	
Primo stenodattilografo	14
Stenodattilografo	
Stenodattilografo aggiunto	
Vice stenodattilografo	
Totale	18

Carriera del personale ausiliario

a) Addetti agli uffici:

Qualifica	Posti
Commesso capo	13
Commesso	96
Usciere capo	
Usciere	
Inserviente	
Totale	109

b) Addetti alla sorveglianza:

Qualifica	Posti
Custode capo	4
Primo custode	18
Custode	
Custode aggiunto	
Vice custode	
Totale	22

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Medici:

Qualifica	Posti
Ispettore generale medico	4
Ispettore medico capo	
Medico superiore	6
Medico di 1ª classe	
Medico di 2ª classe	
Totale	10

b) Ingegneri:

Qualifica	Posti
Ispettore generale ingegnere	7
Ingegnere capo	
Ingegnere superiore	13
Ingegnere principale	
Ingegnere	
Totale	20

c) Dottori in agraria:

Qualifica	Posti
Ispettore generale	6
Ispettore capo	
Ispettore superiore	14
Ispettore principale	
Ispettore	
Ispettore aggiunto	
Totale	20

d) Veterinari:

Qualifica	Posti
Ispettore generale veterinario	1
Veterinario capo	
Veterinario superiore	2
Veterinario di 1ª classe	
Veterinario di 2ª classe	
Veterinario di 3ª classe	
Totale	3

e) Farmacisti:

Qualifica	Posti
Ispettore generale farmacista	1
Farmacista capo	
Farmacista superiore	
Farmacista principale	
Farmacista	
Farmacista aggiunto	
Totale	1

f) Dottori in agraria specializzati in entomologia:

Qualifica	Posti
Ispettore generale entomologo	1
Entomologo capo	
Entomologo superiore	
Entomologo principale	
Entomologo	
Entomologo aggiunto	
Totale	1

Carriera di concetto

a) Geometri:

Qualifica	Posti
Geometra superiore	1
Geometra capo	12
Geometra principale	
Primo geometra	42
Geometra	
Geometra aggiunto	
Vice geometra	
Totale	55

b) Periti agrari:

Qualifica	Posti
Esperto superiore	1
Esperto capo	7
Esperto principale	
Primo esperto	25
Esperto	
Esperto aggiunto	
Vice esperto	
Totale	33

c) Personale lotta antianofelica:

1) Esperti di gruppo:

Esperto capo di gruppo / Esperto principale di gruppo	2
Primo esperto di gruppo / Esperto di gruppo / Esperto aggiunto di gruppo / Vice esperto di gruppo	3
Totale	5

2) Preparatori:

Preparatore capo / Preparatore principale	1
Primo preparatore / Preparatore / Preparatore aggiunto / Vice preparatore	3
Totale	4

d) Periti minerari:

Perito capo / Perito principale	2
Primo perito / Perito / Perito aggiunto / Vice perito	3
Totale	5

e) Disegnatori:

Disegnatore capo / Disegnatore principale	2
Primo disegnatore / Disegnatore / Disegnatore aggiunto / Vice disegnatore	6
Totale	8

f) Periti tecnici industriali:

Perito tecnico industriale capo / Perito tecnico industriale principale / Primo perito tecnico industriale / Perito tecnico industriale / Perito tecnico industriale aggiunto / Vice perito tecnico industriale	1
Totale	1

Carriera esecutiva

a) Telefonisti:

Telefonista superiore / Telefonista capo	2
Primo telefonista / Telefonista / Telefonista aggiunto	6
Totale	8

b) Assistenti:

Assistente superiore / Assistente capo	1
Primo assistente / Assistente / Assistente aggiunto	3
Totale	4

c) Personale lotta antianofelica:

Coadiutore superiore / Coadiutore capo	2
Primo coadiutore / Coadiutore / Coadiutore aggiunto	7
Totale	9

Carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi

Agente tecnico capo / Agente tecnico	59
Totale	59

RUOLO AD ESAURIMENTO

Carriera direttiva

Ispettore generale / Direttore di 1ª classe	9
Direttore di 2ª classe / Vice direttore	10
Totale	19

TABELLA SECONDA

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

Capo operai	9
Totale	9

1ª categoria:

Meccanici	11
Muratori	2
Elettricisti	2
Elettrauto	2
Idraulici	3
Saldatori elettrautogenisti	2
Falegnami	5
Conduttori mezzi meccanici	17
Addetti ai servizi zootecnici	4
Totale	48

2ª categoria:

Giardinieri	2
Conduttori di caldaie a vapore	2
Guardiani	7
Totale	11

3ª categoria:

Muratori	2
Autolavaggisti	6
Totale	8

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 4.

Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del pensionato in Iglesias.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 53 *del* 24 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni in favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia per la costruzione di una Casa del pensionato in Iglesias.

Art. 2.

Il contributo di lire 50 milioni è erogato in due rate di lire 25 milioni ciascuna, la prima a completamento del rustico e la seconda a ultimazione dell'opera e graverà per lire 25 milioni sul bilancio regionale per l'esercizio 1963 e per uguale importo sul bilancio regionale per l'esercizio 1964.

Art. 3.

L'Opera nazionale per i pensionati d'Italia presenta all'Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione il progetto dell'opera. L'Assessore predetto eroga il contributo dopo aver accertato lo stato di realizzazione e la rispondenza al progetto presentato.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 è istituito il capitolo 130-*bis* con la seguente denominazione: « Contributo all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia per la costruzione di una Casa del pensionato in Iglesias ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 25 milioni dal capitolo 45 « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative » dello stato di previsione medesimo.

L'ulteriore spesa di lire 25 milioni farà carico al capitolo corrispondente del bilancio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 5.

Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 53 *del* 24 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

Art. 2.

La liquidazione delle spese di cui all'articolo 1 sarà disposta a favore dei Comuni con decreto dell'Assessore agli enti locali sulla base della nota di spese presentata dagli Uffici tecnici erariali.

Art. 3.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963 « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 6.

Istituzione delle cattedre convenzionate di « Impianti minerari » e di « Geologia applicata » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 53 *del* 24 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione del posto di ruolo per l'insegnamento di « Impianti minerari » e del posto di ruolo per l'insegnamento di « Geologia applicata » presso la Facoltà di ingegneria della Università predetta.

Art. 2.

La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore di ricerche delle cattedre convenzionate.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo, di cui al precedente articolo 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 e a quelli corrispondenti per i bilanci successivi.

A favore di detto capitolo 136 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire 9.600.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1963, n. 7.

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla « Storia delle tradizioni popolari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 53 *del* 24 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia, destinato ad un insegnamento attinente alla « Storia delle tradizioni popolari ».

Art. 2

La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore di ricerche della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo, di cui al precedente articolo 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 e a quelli corrispondenti per i bilanci successivi.

A favore di detto capitolo 136 è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di L. 4.800.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1963, n. 11.

Costituzione in comune autonomo di Telti in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 60 *del* 12 *settembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito il comune di Telti, in provincia di Sassari, con distacco rispettivamente dei seguenti territori: dal Comune di Tempio della frazione di Telti e località limitrofe; dal comune di Calangianus delle località di Taroni, Ferruli, Austinacciu, Santu Bachis, Andrieddu, Lu Campu e minori isolati; dal comune di Monti delle località di Spadulalzu e minori isolati.

Art. 2.

La delimitazione territoriale tra i comuni di Tempio, Calangianus, Monti ed il comune di Telti risulta dalla cartina topografica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della competente Sezione di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Tempio, Calangianus, Monti e Telti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 agosto 1963

p. *Il Presidente*: SERRA

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini del territorio del comune di Telti

Partendo dal punto di incontro degli esistenti confini intercomunali di Monti - Tempio (Enas), Olbia - Tempio (Telti) segue per tutta la sua lunghezza il confine intercomunale tra Tempio (Telti) e Olbia sino a trovare il punto trigonometrico di Monte Pino Est sino all'incontro dei mappali 31, 29, 20 del foglio 29 di Calangianus di cui segue i confini tra i mappali 29, 54, 53, 19; quindi percorre i limiti dei mappali 22, 21, 9 e 10; 9 e 53; 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 del foglio 28.

Poi, con andamento nord-sud segue il confine tra i fogli 27, 28 e 27, 40 di Calangianus fino a raggiungere l'incrocio delle strade Priatu e Padru Mannu seguendo quindi il crinale di Serra Nelcia percorre i confini fra il mappale 17 da un lato e i mappali 15, 13, 69 e 8 dall'altro lato; poi quelli fra i mappali 54, 50 e 8 sino al limite dei fogli 39 e 40; incontra il mappale 33 del foglio 39; segue i confini tra i mappali 33, 66 e 50 del foglio 51 e 75, 102, 101, 100, 89, 71 e 88 del foglio 39, da questo punto segue i limiti di foglio fra i fogli 39 e 51 fino al punto trigonometrico Santu Bachis, da qui segue i limiti fra i fogli 50 e 51 percorrendo fino ad incontrare la strada Santu Bachis Priatu che percorre sino a sboccare sul chilometro 22 più 400 della SS Tempio-Olbia; segue questa strada sino al limite dei mappali 20 e 21 del foglio 61 di Calangianus, indi passa lungo il rio Taroni che segue sino al ponte costruito sullo stesso rio sulla mulattiera Taroni-Andrieddu.

Segue detta strada sino al mappale 8 del foglio 65, poi passa sul confine tra il mappale 43 e i mappali 42, 38 e 19 (foglio 62) e ancora lungo il confine fra i mappali 45 e 46 e i mappali 49, 65 e 68 (sempre del foglio 62).

Di qui segue la linea di delimitazione fra i fogli 62 e 71 (Calangianus) ritrovando la strada vicinale Andrieddu che segue di nuovo verso sud sino allo sbocco di questa nella vicinale Sa Caddalzos.

Segue quest'ultima strada nel suo percorso sino ad incontrare la strada vicinale di Sa Baronia che percorre, e scavalcando la strada statale 199 trova il torrente Battadda o Sa Ruina il cui percorso segue, fino all'incrocio del rio col confine comunale Monti-Tempio (Telti). Da questo punto segue il confine intercomunale fra Monti e Tempio (Telti) sino ad incontrare il punto iniziale.

(2035)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 150 (2151640) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.